Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 12 maggio 1928 - Anno VI — Numero 112

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi o di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1384.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 926.

Istituzione in Chiavari di una Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Vista la deliberazione del comune di Chiavari del 29 settembre 1927 - Anno V;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Chiavari una Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola. Alla suddetta Scuola sono aggregati dei corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori della Scuola.

Art. 3.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

Ministero dell'economia nazionale . . .	L. 80,000
Comune di Chiavari	» 40,000

Il comune di Chiavari resta obbligato in seguito della deliberazione citata nelle premesse del presente decreto a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati, e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1385.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 939.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Alessandria alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto per sordomuti di Alessandria si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Alessandria è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 81. — SIROVICH.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. dott. Umberto Renda, Regio provveditore agli studi di Torino, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 19 aprile 1927, e il cav. prof. Secondo Lorenzetti, presidente dell'Istituto dei sordomuti di Alessandria, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto per sordomuti di Alessandria si obbliga di impartire l'istruzione elementare a non meno di 88 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico.

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso, seguendo le norme vigenti ed uniformandosi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti. A detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari detratta una quota corrispondente agli utili della vita interna.

3° L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo personale regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari ed al personale corrispondente dei ruoli statali.

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento dei servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 9000 annue pagabili in due rate.

6° Il numero dei fanciulli d'ambo i sessi da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti di Alessandria sarà portato dal numero attuale a quello di 88.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Alessandria, addì 22 ottobre 1927 - Anno V

Il presidente dell'Istituto:
Prof. SECONDO LORENZETTI.

Il Regio provveditore agli studi:
UMBERTO RENDA.

Registrato ad Alessandria il 26 ottobre 1927, vol. 201, mod. 2. Esatte L. 10.10.

Il procuratore superiore: PANIZZA.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1386.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 920.

Modificazione dei ruoli organici del personale degli Economati generali dei benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2782, col quale furono estese al personale degli Economati generali dei benefici vacanti le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1009, contenente la ripartizione dei funzionari e del personale subalterno fra i vari Economati generali dei benefici vacanti;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, concernente l'aumento della misura della indennità di servizio attivo;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale degli Economati generali dei benefici vacanti, di cui all'allegato 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2782, sono sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa — allegato n. 1 — al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

La tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo, di cui all'allegato 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2782, è sostituita da quella annessa — allegato n. 2 — al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 3.

La ripartizione dei funzionari e del personale degli Economati generali è stabilita con le tabelle organiche annesse al presente decreto — allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 — viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni vigenti a favore dei sottufficiali, dei mutilati e degli invalidi di guerra, i posti del grado iniziale del gruppo *C*, attualmente disponibili, potranno essere conferiti, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, agli agenti subalterni ed agli avventizi, che appartengano ininterrottamente da almeno sei anni all'Amministrazione economale ed esercitino da non meno di due anni mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che sieno riconosciuti idonei, con apposita graduatoria, dal Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 62. — SIROVICH.

ALLEGATO N. 1.

Ruoli organici del personale degli Economati generali dei benefici vacanti dei gruppi A, B e C, e del personale subalterno.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Economi generali	7
7°	Capi sezione	7
8°	Consiglieri	7
9°	Primi segretari	20
10°	Segretari	15
11°	Vice-segretari	3
	Totale	59

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti	
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	3	
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	4	
9°	Primi ragionieri	24	di cui con le funzioni di cassiere 7, al quali sarà corrisposta una indennità di L. 500 annue.
10°	Ragionieri	17	
11°	Vice-ragionieri	9	
	Totale	57	

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	7
11°	Archivisti	11
12°	Applicati	23
13°	Alunni d'ordine	7
	Totale	50

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Uscieri capi	3
Uscieri	10
Inservienti	7
Totale	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 2.

TABELLA degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale degli Economati generali dei benefici vacanti dei Gruppi A, B e C, e del personale subalterno.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
6°	17,800 *5,500*	19,000 *5,500*	20,500 *5,500*	—	—	4	4	—
7°	16,000 *4,200*	16,800 *4,200*	17,800 *4,200*	—	—	4	4	—
8°	13,700 *3,500*	14,300 *3,500*	15,100 *3,500*	16,000 *3,500*	—	4	4	4
9°	11,600 *2,800*	12,200 *2,800*	12,900 *2,800*	13,700 *2,800*	—	4	4-4-5	4-5-5
10°	9,500 *2,100*	10,100 *2,100*	10,800 *2,100*	11,600 *2,100*	—	3-3-4	4-4-5	4-5-5 (1)
11°	7,000 *1,700*	7,600 *1,700*	8,200 *1,700*	8,800 *1,700*	9,500 *1,700*	2-2-3-3	2-3-4-4	4
12°	5,600 *1,400*	5,900 *1,400*	6,200 *1,400*	6,600 *1,400*	7,000 *1,400*	2	2	3
13°	4,200 *1,200*	4,500 *1,200*	4,800 *1,200*	5,200 *1,200*	5,600 *1,200*	—	2	2
						Anni		
Usciere capo .	6,100 *650*	6,400 *680*	6,800 *720*	7,200 *760*	7,600 *800*	4		
Usciere	4,700 *500*	4,900 *520*	5,300 *560*	5,700 *600*	6,100 *640*	4		
Inserviente . .	3,600 *380*	3,900 *410*	4,200 *440*	4,500 *470*	4,700 *490*	2		

(1) Ai funzionari del grado 10° del gruppo *C* è applicabile la norma di cui al 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 3.

BOLOGNA.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti
—

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
3 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
5 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

5 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 4.

FIRENZE.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti
—

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
9 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
11 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

9 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Usciere capo e uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 5.

MILANO.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti
—

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
3 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
4 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

4 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 6.

NAPOLI.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
10 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
13 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

1 Archivista capo.
11 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Usciere capo e uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 7.

PALERMO.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
3 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
5 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

5 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 8.

TORINO.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
7 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
8 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

1 Archivista capo.
9 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

4 Capo usciere ed uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO N. 9.

VENEZIA.

(*Gruppo* A).

Numero dei posti

1 Economo generale.
1 Capo sezione.
1 Consigliere.
3 Primi segretari, segretari e vice-segretari.

(*Gruppo* B).

1 Ragioniere capo.
4 Primi ragionieri e ragionieri, di cui uno con le funzioni di cassiere, e vice-ragionieri.

(*Gruppo* C).

5 Primi archivisti, archivisti, applicati e alunni d'ordine.

Personale subalterno.

2 Uscieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 1387.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 938.

Riconoscimento della ditta Ellena, Manassero e Turbiglio quale subconcessionaria della ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova con prolungamento Cave ghiaia della Rocchetta, in luogo della ditta Crosetti e Forzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1882, n. 930, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 30 giugno stesso anno per la concessione al Consorzio fra i comuni di Fossano, Mondovì e Ceva della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Fossano per Mondovì a Ceva;

Visto il R. decreto 9 novembre 1885, n. 3615, con cui la concessione medesima veniva limitata al solo tronco Fossano-Mondovì;

Vista la convenzione 30 aprile 1891 tra il Consorzio della ferrovia economica Fossano Mondovì ed il sig. Cavallo Francesco portante la cessione a quest'ultimo di detta ferrovia;

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1901, n. 182, mediante il quale venne approvata la convenzione stipulata il 6 stesso mese per la concessione al Consorzio predetto, e per esso al sig. Francesco Cavallo, del tratto fra Mondovì e Villanova, con prolungamento fino alle Cave di ghiaia della Rocchetta;

Visto il Nostro decreto 12 novembre 1921, n. 1794, col quale la ditta Crosetti Bernardino e Forzano Giacomo venne riconosciuta subconcessionaria dell'intera ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova in surrogazione del sig. Cavallo Francesco;

Visto il contratto 4 aprile 1927 per notar Giuseppe Perrotti, da Mondovì, mediante cui la ditta Crosetti e Forzano ha ceduta la subconcessione della ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova ai signori Ellena Giuseppe, Manassero Marco e Turbiglio Giuseppe;

Vista la deliberazione 30 giugno 1927 dell'assemblea dei delegati dei Comuni costituenti il Consorzio della nominata ferrovia, con la quale si riconosce come subconcessionaria della ferrovia stessa, in surrogazione della ditta Crosetti e Forzano, la ditta Ellena, Manassero e Turbiglio;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La ditta Ellena Giuseppe, Manassero Marco e Turbiglio Giuseppe è riconosciuta, a decorrere dal 30 giugno 1927, subconcessionaria della ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova con prolungamento Cave ghiaia della Rocchetta, in luogo della ditta Crosetti Bernardino e Forzano Giacomo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1388.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 941.

Modifiche al regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, per l'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, numero 1682, e della legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte:

a) da un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da una madre di famiglia;

d) da due membri designati dal Ministro per l'economia nazionale;

e) da un membro designato dal Ministro per le colonie.

Il membro aggiunto designato dal Ministro per le colonie interverrà alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni o rivedute pellicole di soggetto coloniale.

Alla Commissione di appello per la revisione delle pellicole cinematografiche, composta a norma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1121, è aggiunto un membro effettivo, che sarà designato dal Ministro per le colonie.

Il pubblicista chiamato a far parte della Commissione di appello di cui al precedente comma sarà designato dal segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di primo grado è necessaria la presenza di almeno tre membri; per la validità delle deliberazioni della Commissione di appello è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Tanto per la Commissione di primo grado che per quella di appello, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il presente decreto ha vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 83. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1389.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 859.

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Macerata.

N. 859. R. decreto 18 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituita la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Macerata, tra le Casse di Macerata, Camerino, Recanati e Tolentino, ed è approvato lo statuto della Federazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1390.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, n. 877.

Erezione in ente morale della « Fondazione 22ª Divisione mobilitata » a favore del 79° Reggimento fanteria.

N. 877. R. decreto 23 febbraio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione 22ª Divisione mobilitata », costituita col capitale di L. 1200 nominali e destinata a favore del 79° Reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1391.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 878.

Aumento del capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino ».

N. 878. R. decreto 26 febbraio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, il capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino », eretta in ente morale con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2133, viene elevato da L. 83,800 a L. 88,200.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Aurora Mainoldi nata a Reggio Calabria il 12 febbraio 1892 da Alfonso e da Assunta Lucchi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 9, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi motivi consigliano di inibire alla predetta signora Aurora Mainoldi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 18 aprile 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Aurora Mainoldi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
Bianchi.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1928.

Autorizzazione alla Banca di Legnano ad istituire una propria filiale in Nerviano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca di Legnano, società anonima con sede in Legnano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Nerviano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ermanno Micalich fu Antonio, nato a Laurana il 14 settembre 1895 e residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Michelini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto l'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Micalich fu Antonio è ridotto nella forma italiana di « Michelini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Giovanna Vischich, nata a Laurana il 27 dicembre 1896, ed i figli Dario, nato a Laurana il 26 giugno 1919, e Benito-Lauro, nato a Laurana il 21 luglio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Vivorio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cupin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cupin Lorenzo, figlio del fu Giovanni e della fu Michela Princic, nato a Villa Decani il 17 agosto 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuppini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Rosa vedova di Valentino Cupin, figlia del fu Giovanni Piciga e fu Anna Mahnic, nata a Villa Decani il 19 luglio 1888, ed ai nipoti, orfani di Valentino e figli di Rosa Piciga, nati a Villa Decani: Valentino, nato il 10 febbraio 1911; Maria, nata il 13 dicembre 1912; Rosalia, nata il 26 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cah Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Giovanna Babic, nato a Villa Decani il 21 novembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cah Carlo Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Anna Kocjancic, nato a Villa Decani il 10 marzo 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Furlan, nato a Villa Decani il 20 gennaio 1864 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Oblak fu Giovanni e fu Maria Perger nata a Villa Decani il 7 novembre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Anna Sever, nato a Villa Decani il 28 luglio 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zunja » (Cunja) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zunja (Cunja) Anna ved. fu Matteo, figlia di Vatouz (Vatovec) Giovanni e della fu Maria Pechiarich (Peciaric), nata a Villa Decani il 25 agosto 1865, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Zunja (Cunja) Giuseppe fu Matteo, nato a Villa Decani il 15 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Anna Sik, nato a Villa Decani il 5 marzo 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bizjak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bizjak Giovanna ved. Giovanni, figlia del fu Andrea Zupin (Cupin) e della fu Giovanna Skorja (Skorija) nata a Villa Decani l'8 dicembre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiachi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, nato il 17 aprile 1900; Andrea, nato il 25 dicembre 1902; Paolo, nato il 10 luglio 1907; Valerio, nato l'8 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cupin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cupin Andrea, figlio del fu Giovanni e della Orsola Sodnik, nato a Villa Decani il 30 novembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Zuppini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sterlj di Matteo e di Maria Turko, nata a Villa Decani il 16 marzo 1882; ed ai figli nati a Villa Decani: Aurelia, nata il 15 novembre 1908; Luciano, nato il 13 dicembre 1911; Jugoslava (Zungoslava), nata il 12 ottobre 1913; Carlo, nato il 12 febbraio 1915, e Romano, nato il 16 settembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del numero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cupin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cupin Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Pizziga, nato a Villa Decani il 7 marzo 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuppini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Sturman fu Michele e fu Antonia Valentich, nata a Villa Decani il 22 luglio 1886, ed al figlio Erminio, nato a Villa Decani il 7 aprile 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cupin », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cupin Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Michela Urbanec, nato a Villa Decani l'8 ottobre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuppini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Obad fu Giuseppe e fu Maria Furlanic, nata a Villa Decani il 6 agosto 1879; ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, nata il 3 giugno 1910; Stanislavo, nato il 10 maggio 1912; Zorko, nato il 1° ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cupin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cupin Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Michela Urbanec, nato a Villa Decani il 18 aprile 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuppini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Michela

Sturman fu Ignazio e fu Michela Zerbo, nata a Villa Decani il 14 aprile 1882; ed ai figli, nati a Villa Decani: Giuseppe, nato il 9 novembre 1905, e Ambrogio, nato il 2 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Cosciancich fu Eugenio, nato a Trieste il 29 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Mazzini n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Cosciancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Cosciancich nata Vatta di Antonio, nata l'8 febbraio 1886, moglie;
2. Eugenio di Nicolò, nato il 12 luglio 1909, figlio;
3. Anita di Nicolò, nata il 19 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Sylvia Fronz fu Giovanni, nata a Trieste il 9 gennaio 1883 e residente a Trieste, via S. E. Piccolomini n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fronza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Sylvia Fronz è ridotto in « Fronza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Gastwirth di Moisè, nato a Jawornik (Polonia) il 12 maggio 1851 e residente a Trieste, via San Lazzaro n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gasti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Gastwirth è ridotto in « Gasti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.71	Belgrado	33.425
Svizzera	365.90	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.646	Albania (Franco oro)	364.90
Olanda	7.662	Norvegia	5.08
Spagna	318.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.673	Danimarca	5.09
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.95
Romania	11.95	Rendita 3.50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.175
New York	18.986	Littorio 5 %	87.25
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.60
Oro	366.34		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Debito Pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati - esercizio 1925-26.	908 Serie A	Conti Maria fu Ercole — scadenza 17-3-1927 - capitale L.	500 —
	3608 » C	scadenza 17-3-1927 - capitale L.	2,000 —
	4389 » C	scadenza 20-5-1927 - capitale L.	2,000 —
	4550 » C	scadenza 2-6-1927 - capitale L.	2,000 —
Cons. 5 %	4619 Polizza combattenti	Lopello Potito fu Giuseppe, domic. in Ascoli Satriano (Foggia) L.	20 —
3.50 %	539356 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Conforti Giuseppe fu Vincenzo, domic. in Marano Marchesato (Cosenza) L. per l'usufrutto: Zagarese Aurora fu Rosario in Conforti .	206.50
Cons. 3.50 %	154911 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità del comune di Boca (Novara) L. per l'usufrutto: Cobianchi Vittore fu Cesare.	280 —
Cons. 5 %	334050	Bagnuolo Francesco fu Sebastiano, minore sotto la tutela di Turturiello Vitovincenzo fu Martino, domic. in Ricigliano (Salerno).	500 —
3.50 % (1906) Solo foglio di ricevute del controindicato certificato	390697	Comune di Cento (Ferrara) L.	38.50
3 %	22360	Mensa Arcivescovile di Spoleto L.	3 —
»	19264	Mensa Vescovile di Spoleto L.	60 —
»	16063	Intestata come la precedente L.	60 —
Cons. 5 %	130278	Gargano Mariantonia di Giuseppe, moglie di Lusito Paolo, domic. a Terlizzi (Bari) - vincolata L.	125 —
3.50 %	294534 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fiore Clotilde fu Giacomo in Stratta L. per la proprietà: Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domic. in Torino .	1,750 —
»	602129 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente L per la proprietà: Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Fiore Clotilde fu Giacomo, vedova Stratta, domic. a Torino	371 —
Cons. 5 %	267972 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente L. per la proprietà: Stratta Giacomo fu Francesco, domic. a Torino.	1,000 —
»	364252	Bertolazzi Andreina fu Luigi, moglie di Redaelli Giuseppe fu Oscar, domic. in Milano - vincolata. L.	2,275 —
Cons. 5 % (vecchio)	1253234 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiesa parrocchiale di Vallanzengo (Novara) L. per l'usufrutto: Ozino Margherita fu Carlo, nubile, domic. a Valle S. Nicolao (Novara).	100 —
»	1258141 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente .	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	415094	Benvenuti Ranieri di Silvio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Pisa . . . . L.	15 —
»	415095	Benvenuti Adriano di Silvio, minore, ecc., come la precedente L.	15 —
»	415096	Benvenuti Bianca Maria di Silvio, minore, ecc., come la precedente. L.	15 —
»	415097	Benvenuti Emilio di Silvio, minore, ecc., come la precedente. L.	15 —
3.50 %	220334	Barozzi Garibaldo di Luigi, domic. a Viterbo (Roma) - vincolata L.	56 —
»	254471	Intestata come la precedente - vincolata . . . . L.	70 —
Cons. 5 %	33190 Polizza combattenti	Mazzucca Mario di Giuseppe, domic. a San Vito (Teramo). . L.	20 —
3.50 %	814007	Minutella Luigi di Nicola, domic. a Prata P U. (Avellino) . L.	374.50
»	686350	Sandulli Mariannina di Domenico, moglie di Minutella Luigi di Nicola, domic. a Contrada (Avellino) - vincolata. . . . L.	280 —
3.50 % (1906) Solo foglio di ricevuto relativo al certificato di cui contro.	753753	Vicaria di San Gregorio in Treviso . . . . L.	17.50
Cons. 5 %	68355	Babando Baldassarre fu Giovanni, domic. a Pont Saint Martin (Torino) . . . . L.	485 —
3.50 %	621863 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gussoni Giovanni, Vittorio, Ettore, Ferdinando e Giulia di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di detto Gussoni Giacomo con Ximenes Elvira, domic. a Milano . . . . L. per l'usufrutto: Gussoni Giacomo fu Giovanni, domic. in Milano.	280 —
»	810895	Fazzari Filotea fu Diodato, moglie di Gregorio Enrico, domic. a Napoli . . . . L.	1,050 —
»	35535	Beneficio parrocchiale del comune di Erno Pieve di Nesso (prov. di Como) - vincolata . . . . L.	38.50
»	183638	Beneficio parrocchiale di Erno frazione di Veleso (Como) - vincolata.	17.50
»	797390	Usai Giuseppe Luigi di Raffaele, domic. a Seui (Cagliari) - vincolata.	182 —
Cons. 5 %	88367	Mattioli Virgilio fu Antonio, domic. a Lizzano in Belvedere (Bologna) - vincolata . . . . L.	10 —
»	257666 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Michele Di Maria Pietro fu Giuseppe, domiciliato a Palermo . . . . L. per l'usufrutto: Di Maria Nerea fu Giuseppe, vedova di De Michele Giuseppe.	1,200 —
3.50 %	555786	Röhler Walter o Alessandro Hermann Walter fu Alessandro Cristiano presunto assente, sotto la curatela di Marzola Giorgio fu Gaetano, dom. a Milano . . . . L.	192.50
»	417314 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caffaratti Lidia fu Edoardo, moglie di Mezzacapo Vincenzo, domic. in Abbadia Alpina (Torino) . . . . L. per l'usufrutto: Avaro Tarsilla fu Severino, vedova di Caffaratti, domic. ad Abbadia Alpina (Torino).	70 —
»	417315 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caffaratti Ettore fu Edoardo, minore sotto la p. p. della madre Avaro Tarsilla vedova Caffaratti, domic. come la precedente . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
»	533921 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caffaratti Ettore fu Edoardo, domic. a Torino. L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
»	533922 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caffaratti Lydia fu Edoardo, moglie di Mezzacapo Vincenzo, domic. a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —

Roma, 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	449779	300 —	Del Greco Natalina di *Giovanni*, nubile, dom. a Cassino (Caserta).	Del Greco Natalina di *Germano*, nubile, dom. come contro.
3.50 %	516197	560 —	Layolo *Franco* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Rodella Maria ved. Layolo e moglie in seconde nozze di Rodolfo Falcone, dom. a Torino.	Layolo *Giovanni-Francesco-Giuseppe* fu Cesare, minore ecc. come contro.
»	533673	35 —	Layolo *Giovanni-Franco* fu Cesare, dom. a Torino.	Layolo *Giovanni-Francesco-Giuseppe*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	169538	100 —	*Randino* Michelangelo di Giuseppe, dom a Portolongone (Livorno) - vincolata.	*Raudino* Michelangelo di Giuseppe, dom. come contro - vincolata.
»	160082	490 —	Procaccini Mario di Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Mariani *Cristina* fu Luigi, ved. di Trifiletti Giuseppe, dom. a Foggia.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Mariani *Rosa-Elisabetta-Cristina* ecc. come contro.
3.50 %	794700	119 —	Capparelli Luigi fu Leonzio, dom. a Napoli, con usufrutto a *Muratori* Serafina fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli.	Intestata come contro, con usufrutto a *Muratore* Serafina fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli
»	794703	119 —	Capparelli Clotilde fu Leonzio ved. D'Elia, dom. a Napoli, con usufrutto come la precedente.	Intestato come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	158497	530 —	Di Tante Fortunata fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Bassetti* Argia fu *Giulio*, ved. di Di Tante Ernesto, dom. a Cremona.	Di Tante Fortunata fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Bassetto* Argia fu *Giovanni-Battista*, ved. ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari (esercizio 1926-27).	903 1609 1610	Cap. 5,000 — » 10,000 — » 10,000 —	Gogliettino *Annina* fu Giuseppe in *Sferragatta.*	Gogliettino *Marianna-Concetta* fu Giuseppe, *moglie di Sferragatta Costantino.*
Buoni Tesoro ordinari (esercizio 1926-27).	3619 145	» 1,000 — » 100,000 —	Bruno *Caterina-Maria-Stella* fu Antonio.	Bruno *Maria-Caterina-Stella* fu Antonio, *moglie di Paternò Castello Giovanni-Mario.*
Buono del Tesoro ordinario stampigliato.	3972	» 11,700 —	*Familiari* Gelsomina fu *Antonio.*	*Familiare* Gelsomina fu *Antonino.*
3.50 %	801861	700 —	*Ferandi* Michele di Eugenio, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Ferandi* Michele fu Giuseppe.	*Feraudi* Michele di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Feraudi* Michele fu Giuseppe.
»	301612	70 -	*Cravero* Luigi fu Sebastiano, dom. a Monticello d'Alba (Cuneo) - vincolata.	*Craveri* Luigi fu Sebastiano, dom. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	243787	5 —	Bonsante *Maria-Elisabetta* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Sabini Maria fu Angelo, ved. di Bonsante Michele, dom. in Polignano a Mare (Bari).	Bonsante *Elisabetta* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Sabini* Maria fu Angelo ved. di Bonsante Michele, dom. come contro.
»	147289	30 —	Bonsante Elisabetta fu Michele minore sotto la p. p. della madre *Sabina* Maria fu Angelo, ved. di Bonsante Michele, dom. come la precedente.	
»	147288	30 —	Bonsante Giovanni fu Michele, minore ecc. come la precedente.	Bonsante Giovanni fu Michele, minore ecc. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 maggio 1928 - Anno VI

p. Il Direttore generale: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1928, registro 1 Economia nazionale, foglio 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 febbraio successivo, n. 33, col quale veniva bandito un concorso per esami e per titoli ad un posto di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie (gruppo *D*, grado 10°) con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente di L. 2100;

Ritenuta la necessità di coprire anche gli altri posti di professore nel ruolo anzidetto, resisi successivamente vacanti;

Vista la nota in data 29 febbraio 1928, n. 102914, con la quale il Ministero delle finanze dà il proprio benestare per l'apertura di concorsi nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di cui al concorso bandito col citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1927 per professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, viene aumentato da uno a due.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 3, al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, viene riaperto e la sua scadenza viene fissata ad un mese dalla data della prima pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Coloro i quali intendono prendere parte al concorso dovranno unire alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla data di scadenza del concorso;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma o laurea di ingegnere, in originale oppure in copia rilasciata in forma autentica;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse. Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono invece produrre l'attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno in una prova scritta, una prova grafica ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, e successivamente aggiunte e varianti, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti già presentate a termini del citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1927 sono valide.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

1° *Prova scritta*: Risoluzione di un problema topografico col calcolo logaritmico-trigonometrico.

2° *Prove grafiche*: Sviluppo di un progettino di costruzioni rurali e relativi calcoli statici.

3° *Prova orale*:

Matematica.

Algebra: progressioni, calcolo combinatorio. Determinanti.

Geometria analitica: coordinate cartesiane e coordinate polari.

Equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell'elisse e dell'iperbole. Equazione del piano e delle superficie di 2° ordine.

Geometria descrittiva: rappresentazioni col metodo di Mouge e col metodo delle proiezioni quotate del punto, della retta, del piano e delle superficie geometriche. Ribaltamenti. Problemi relativi.

Topografia e costruzioni.

Planimetria: strumenti e rilevamenti. Rappresentazione del terreno.

Altimetria: strumenti. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Livellazione barometrica. Rilevamenti altimetrici.

Celerimensura: strumenti. Rilevamento tacheometrico.

Agrimensura: misura delle superficie agrarie e divisione dei terreni.

Illustrazione del progettino di costruzioni rurali di cui alle prove grafiche.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.